** COMUNE DI PORTO MANTOVANO**

*AREA SERVIZI ALLA PERSONA*

*CONVENZIONE*

PER LA GESTIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETA’COMUNALE PER ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE -PROGETTO SAI ENEA- 01/09/2023 - 31/12/2025.

**TRA**

Il Comune di Porto Mantovano (C.F. 80002770206) di seguito denominato “Comune”, in persona di Anna Puttini che agisce in nome e per conto del Comune di Porto Mantovano, nella sua qualità di Responsabile di Servizio, titolare della posizione organizzativa “Area Servizi alla Persona”, come da decreto di nomina del Sindaco n. 13 del 29/12/2022;

**E**

la C.S.A. Cooperativa Servizi Assistenziali Soc. Coop. Soc. di seguito denominata “cooperativa” con sede legale Via Gelso, 8 46100 – Mantova C.F. e P. IVA 01697440202 rappresentata dal legale rappresentante Dott.ssa ALESSIA SARZI nata a Mantova il 25/09/1971;

**PREMESSI**

-le note pervenute dalla direzione SPRAR ENEA Mantova nostri protocolli n. 9859 in data 04/05/2023 e n. 11183 in data 18/05/2023 con le quali si comunicava agli Enti aderenti alla Rete SAI Enea, che con determina nr. 96/2023 del 13/04/2032 l'Ente appaltante, Consorzio Progetto Solidarietà, approvava la proposta di aggiudicazione per l'affidamento dei servizi di accoglienza e integrazione delle persone immigrati afferenti al sistema SAI per il periodo 01/04/2023 - 31/12/2025 alla Cooperativa C.S.A. Cooperativa Servizi Assistenziali, soc. cop. soc. , con sede in Via Gelso, 8 - Mantova

**-**ladelibera n.--- in data ---- con oggetto: ” *Convenzione per la gestione di Immobile di proprietà comunale per accoglienza e integrazione -Progetto Sai Enea- 01/09/2023 - 31/12/2025* “;

**Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue:**

**Art. 1 (Oggetto della convenzione)**

La presente convenzione ha per oggetto la gestione, da parte di C.S.A. Cooperativa Servizi Assistenziali Soc. Coop. Soc, dell’alloggio di proprietà comunale sito in **Via Torino, 85/A:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IMMOBILE** | **CATEGORIA** | **MQ** | **FG** | **MAPPALE** | **SUB** |
| Piano secondo | A/2 | 99 | 9 | 1348 | 4 |
| Autorimessa | C/6 | 15 | 9 | 1348 | 10 |

L’alloggio è costituito come da planimetria, agli atti di questo Servizio, quale parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

La cooperativa, contestualmente alla stipula della presente convenzione e alla consegna dell’alloggio, assume la custodia dello stesso.

**Art. 2 (Durata)**

La presente convenzione ha durata, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 5, a decorrere dalla sottoscrizione della presente e fino a conclusione del PROGETTO SAI ENEA fissato nel 31/12/2025 e si intenderà scaduta senza necessità di disdetta.

**Art. 3 (Oneri a carico della Cooperativa)**

La Cooperativa si impegna a versare al Comune un importo mensile di € 200,00, entro il 15 di ogni mese, a decorrere dalla sottoscrizione della presente e fino a conclusione della convenzione, 31/12/2025, per sostenere le spese di affitto dell’alloggio.

Dovrà inoltre sostenere:

-le spese relative alla fornitura di energia elettrica, del gas per uso domestico e di riscaldamento, le spese relative all’approvvigionamento di acqua e allo smaltimento dei rifiuti;

-le spese di telefonia e connessione dati;

-le spese di partecipazione dell'unità immobiliare locata e delle relative pertinenze al godimento delle parti e dei servizi comuni e gli altri oneri ai fini dell’erogazione dei servizi accessori e delle spese di amministrazione e generali;

-le spese relative alla manutenzione ordinaria e all’acquisto dei materiali, alle riparazioni di piccola manutenzione, agli impianti elettrici, sanitario e di riscaldamento (inclusa la pulizia periodica della caldaia e al controllo fumi secondo le scadenze di legge);

-le spese relative alla manutenzione ordinaria delle parti comuni;

-le spese relative alla tinteggiatura.

Si impegna altresì a:

* arredare l’appartamento;
* non mutare in alcun modo la destinazione d’uso del locale che dovrà essere destinato esclusivamente ad uso di civile abitazione;
* stipulare idonea polizza assicurativa RCT/O per danni a terzi e polizza incendio del contenuto (beni mobili);
* non apporre modifiche, aggiunte o trasformazioni ai locali concessi in uso ed alla loro destinazione o agli impianti esistenti, senza preventivo consenso scritto da parte del Comune;
* accettare che le opere realizzate ed o beni ivi collocati divengano di proprietà comunale a conclusione del progetto, senza nulla a pretendere;
* consentire agli incaricati del Comune l’accesso all’alloggio, ove gli stessi ne abbiano ragione (motivandola) previo preavviso.

La Cooperativa:

* dichiara di aver visionato l’immobile non arredato e di averlo trovato idoneo alle proprie esigenze e così di prenderlo in consegna a ogni effetto con ritiro delle chiavi, costituendosi custode da quel momento del medesimo;
* si impegna a riconsegnare l’alloggio nello stato medesimo in cui l’ha ricevuto salvo normale deperimento d’uso, pena il risarcimento del danno;
* esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità per i danni diretti o indiretti che potessero derivargli da fatti indipendenti del Comune medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.

**Art. 4 (oneri a carico del Comune)**

* Il Comune si impegna a provvedere alla eventuale manutenzione straordinaria dei locali e degli impianti oggetto della presente convenzione.

**Art. 5 (recesso e risoluzione)**

Nel caso di mancato rispetto degli accordi stabiliti, Comune e Cooperativa si riservano la facoltà di risoluzione della presente convenzione, tramite comunicazione recettizia. In ogni caso la Cooperativa è tenuta a corrispondere il contributo forfettario per tutto il periodo del preavviso. Il recesso ha effetto decorsi sessanta giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione, fatti salvi termini diversi stabiliti di comune accordo tra Comune e Cooperativa.

La presente convenzione si intende risolta di diritto nel caso in cui la Cooperativa risulti inadempiente rispetto agli obblighi assunti con il presente atto.

**Art.6 (norme sulla sicurezza)**

La Cooperativa si impegna all’osservanza delle normali norme di sicurezza dei beneficiari dei servizi di accoglienza e integrazione afferenti al sistema SAI

**Art.7 (elezioni di domicilio e controversie)**

Per tutti gli effetti del presente atto la Cooperativa elegge domicilio presso la sede della medesima: Via Gelso, 8 46100 – Mantova C.F. e P. IVA 01697440202 ;

Tutte le controversie che dovessero insorgere per mancata osservanza delle disposizioni di cui al presente atto verranno gestite con spirito di reciproca comprensione. In ogni caso il foro competente è quello del Tribunale di Mantova.

**Art. 8 (precisazioni varie e di rinvio)**

* Il Comune dà atto che i locali e gli impianti sono idonei e conformi alle normative vigenti per l’uso a cui vengono adibiti.
* Il presente atto è esente dall’imposta di bollo ai sensi del D.Lgs 460/1997
* Le parti contraenti si impegnano, per quanto di competenza, al rispetto delle norme sulla privacy in conformità al disposto del D.Lgs n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni ed in particolare a trattare i dati personali degli ospiti dell’alloggio e degli operatori di progetto incaricati dalla Cooperativa per le sole esigenze connesse all’espletamento delle attività previste dalla presente convenzione.
* Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alle norme vigenti, in quanto applicabili.

Letto, approvato e sottoscritto

PER LA COOPERATIVA PER IL COMUNE

C.S.A. Cooperativa Servizi Assistenziali

Soc. Coop. Soc.

Il legale rappresentante Il Responsabile di Servizio

“Area Servi alla Persona”

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_